



CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

PROVINCIA DI FROSINONE

"MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE"



Prot. N. 4204/2026 ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 21/03/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A SCOPO CAUTELATIVO DI DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DELL'ACQUA AD USO POTABILE PER USI DOMESTICI E NON DOMESTICI DALLA CONDOTTA IDRICA NEI PRESSI DELLA STAZIONE FERROVIARIA IN VIA CASILINA NORD (PIEDIMONTE S. GERMANO) E NEL RAGGIO DI 500 MT. DA TALE AREA A SEGUITO DI POTENZIALE CONTAMINAZIONE DA IDROCARBURI

IL SINDACO

Premesso che con propria precedente ordinanza contingibile e urgente n. 6 del 20/03/2026 è stata disposta, a scopo cautelativo, la sospensione immediata dei prelievi idrici da acque sotterranee nei pressi della stazione ferroviaria in Via Casilina Nord e nel raggio di 500 mt. da tale area, a seguito di uno sversamento di idrocarburi presumibilmente derivante da una cisterna ubicata presso il distributore di carburanti sito in Località Pilloze nel comune di Aquino (FR);

Dato atto che tale provvedimento è stato adottato in considerazione del possibile rischio di contaminazione delle falde acquifere, con conseguente pregiudizio per la salute pubblica;

Considerato che per le vie brevi, l'Ufficio Territoriale di Governo, ha rappresentato l'opportunità e l'urgenza di estendere in via cautelativa le misure di prevenzione anche all'utilizzo dell'acqua proveniente dalla rete idrica, nelle medesime aree interessate;

Evidenziato che sono attualmente in corso accertamenti tecnici e analisi da parte degli organi competenti, Arpa Lazio Frosinone e Azienda Sanitaria Locale nonché da altre strutture operative preposte, finalizzati a verificare l'estensione e l'effettiva natura dell'eventuale contaminazione;

Tenuto conto che in presenza di sversamenti di idrocarburi nel sottosuolo, gli stessi possono infiltrarsi negli strati permeabili del terreno, raggiungendo le falde acquifere e diffondendosi secondo i naturali flussi idrogeologici delle aree interessate;

Considerando che le falde contaminate possono, in taluni casi, interagire con il sistema di captazione e distribuzione idrica, soprattutto laddove esistano connessioni indirette tra le acque sotterranee e le condotte idriche, ovvero in presenza di eventuali criticità infrastrutturali come microfessurazioni, perdite o depressioni nella rete;

Tenuto conto che tali condizioni potrebbero determinare, anche in via teorica e precauzionale, un rischio di compromissione nella qualità dell'acqua distribuita attraverso la rete idrica principale;

Ritenuto necessario adottare ulteriori misure contingibili e urgenti a tutela della salute pubblica, in applicazione del principio di precauzione, nelle more dell'acquisizione degli esiti definitivi delle analisi in corso;

Ritenuto altresì opportuno limitare temporaneamente l'uso dell'acqua della rete idrica per scopi potabili e per ogni altro utilizzo domestico e non domestico nelle aree potenzialmente interessate;

Ritenuto di dover intervenire con urgenza mediante l'adozione di un' ordinanza contingibile e urgente, al fine di tutelare la salute pubblica e prevenire rischi derivanti dall'eventuale presenza di connessioni indirette tra le acque sotterranee e la condotta idrica;

Visto gli artt. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267;

Visto il D.Lgs. 03/04/2006, n.152 e s.m.i.;

ORDINA

- Il divieto assoluto di utilizzo dell'acqua della rete di distribuzione del servizio idrico integrato per uso potabile, alimentare, domestico e per ogni altro uso nei pressi della stazione ferroviaria del comune di Piedimonte San Germano in Via Casilina Nord, Via Spinaroli, Via Pistillo e Via Cupa e comunque nel raggio di 500 (cinquecento) metri dall'area interessata dallo sversamento;
- Che il suddetto divieto abbia la durata di 48 (quarantotto) ore decorrenti dalla data di pubblicazione della



CITTA' DI PIEDIMONTE SAN GERMANO

PROVINCIA DI FROSINONE
"MEDAGLIA D'ARGENTO AL MERITO CIVILE"



presente ordinanza;

- Che resti ferma e pienamente efficace la precedente Ordinanza Sindacale n. 6 / 2026 / u.s. relativa alla sospensione dei prelievi da acque sotterranee;

DISPONE

- Che la presente ordinanza potrà essere revocata anticipatamente, con successivo e separato provvedimento, qualora gli esiti degli accertamenti tecnici escludano la presenza di contaminazioni o situazioni di rischio per la salute pubblica;
- Che la stessa potrà altresì essere reiterata e/o prorogata, con analogo provvedimento, nel caso in cui venga accertata o permanga una situazione di contaminazione o di potenziale rischio per la salute pubblica;

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, nonché eventuali responsabilità penali ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

AVVERTE ALTRESI'

Che contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto (L.06/12/1971 n.1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. Decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24/11/1971 n.1199);

di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di pubblicazione all'albo pretorio on line;

DISPONE

La preventiva trasmissione di copia della presente ordinanza:

a S.E. il Prefetto di Frosinone;

protocollo.preffr@pec.interno.it

MANDA

Copia della presente ordinanza perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

Acea Ato 5 Frosinone

segreteria.aceaato5@pec.aceaspa.it

Arpa Lazio Frosinone

sededifrosinone@arpalazio.legalmailpa.it

Azienda Sanitaria Locale S.I.S.P.

Sisp.distrettod@pec.aslfrosinone.it

Comando Stazione Carabinieri di Piedimonte San Germano

TFR31998@pec.carabinieri.it

Comando Stazione Carabinieri Forestale Cassino

ffr43022@pec.carabinieri.it

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Frosinone

com.frosinone@cert.vigilfuoco.it

Ufficio Tecnico Comunale

ufftecnicipiedimontesg@pec.it

Polizia Locale sede

Piedimonte San Germano, 21.03.2026

Il SINDACO

Avv. Gioacchino Ferdinandi



FERDINANDI
GIOACCHINO
22.03.2026
13:13:54
GMT+01:00